**SCHEMA DI CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE DI SPAZI ESPOSITIVI TRA**

**LA FONDAZIONE REAL SITO DI CARDITELLO**

**E**



**“Cavalli&Cavalieri 2022”**

**CONTRATTO DI ASSEGNAZIONE DI SPAZI STREET FOOD**

**NELL’AMBITO DELL’EVENTO “CAVALLI&CAVALIERI 2022”**

**TRA**

**La Fondazione Real Sito di Carditello,** con sede legale in San Tammaro, Via Carditello snc, C.F. 95229500632 e P.IVA 04335500619 rappresentata da Luigi Nicolais, domiciliato per la carica presso la Società

(di seguito, anche, **“La Fondazione”** ol’**“Organizzazione”)**

**E**

con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

in persona di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (di seguito l’“**Espositore**”).

La Fondazione e l’Espositore di seguito, denominati congiuntamente “Parti” o singolarmente “**Parte**”

**PREMESSO CHE**

1. Durante Cavalli&Cavalieri 2022, il Real Sito di Carditello sarà luogo di aggregazione e di attrazione poiché aperto al pubblico per la promozione di eventi culturali e di intrattenimento. L'evento si completa e si arricchisce con la vendita e il consumo in loco dei prodotti locali, dando la possibilità ad aziende campane di promuovere e illustrare concretamente i loro prodotti sia agricoli che artigianali;
2. in considerazione delle proprie finalità statutarie e dell’opportunità strategica offerta dal “Cavalli&Cavalieri 2022”, la Fondazione, soggetto attuatore delle politiche ministeriali e regionali in materia di turismo e di marketing territoriale con particolare riguardo alle attività finalizzate alla promozione turistica del Real Sito, ha interesse a svolgere attività di promozione turistica nell’ambito del “Carditello Festival”;
3. in data 13 Ottobre 2022, la Fondazione, ha pubblicato sul proprio sito internet un Avviso pubblico aperto finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse per la selezione di operatori commerciali per servizi di Street Food nell’ambito del “Cavalli&Cavalieri 2022” (di seguito, anche l’“**Avviso**”);
4. in data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è pervenuta alla Fondazione manifestazione di interesse avente ad oggetto l’assegnazione di uno spazio all’interno dell’area denominata “galoppatoio” come da Capitolato tecnico sub Allegato 2 dell’Avviso pubblico (la “**Manifestazione di interesse**”);
5. l’Espositore partecipa dunque al “Cavalli&Cavalieri 2022” con finalità di somministrazione di alimenti e bevande, di prodotti che godono di grande apprezzamento e visibilità presso il pubblico aumentando pertanto l’accessibilità;
6. l’Espositore accetta, senza condizioni o riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’Avviso, nei relativi allegati e nel presente Contratto (di seguito, anche, il “**Contratto**”).

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

# ARTICOLO 1 – PREMESSE E DOCUMENTI CONTRATTUALI

* 1. L’evento “Cavalli&Cavalieri 2022” è promosso ed organizzato dalla Fondazione Real Sito di Carditello e si terrà il 23 Ottobre 2022 presso il Real Sito di Carditello.

Le Parti convengono che le Premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

* 1. Costituiscono, inoltre, parte integrante e sostanziale del Contratto e concorrono, quindi, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione contrattuale i documenti contrattuali costituiti dall’Avviso e dai suoi allegati, dalla manifestazione di interesse pervenuta dall’Espositore e dalla determina di approvazione della stessa di cui al n. 7 delle Premesse al presente Contratto, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare (di seguito, anche i “**Documenti Contrattuali**”).

# ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO

* 1. Lo spazio espositivo viene assegnato dalla Fondazione che si riserva comunque la facoltà di modificarne la posizione e la dimensione ove ciò si rendesse necessario per qualsiasi motivo. Nessun vincolo può essere imposto sulla posizione dello spazio espositivo che viene assegnato dalla Fondazione all’Espositore.

# ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL’ESPOSITORE

* 1. L’Espositore è tenuto a garantire la propria presenza all’interno dello spazio espositivo assegnato negli orari di apertura della Manifestazione di cui all’art. 1.2 del presente Contratto; è tenuto inoltre ad aprire il proprio spazio espositivo presso il Real Sito e a garantire l'accesso ai mezzi mezz'ora prima dell’orario di apertura al pubblico e a chiuderlo non oltre mezz'ora dopo l'orario di chiusura della Manifestazione.
	2. La circolazione con veicoli all'interno del complesso è assolutamente vietata durante l'orario di apertura della Manifestazione stessa.
	3. L'Espositore manleva espressamente la Fondazione da ogni responsabilità in relazione ad eventuali danni o furti subiti nel corso della Manifestazione. In particolare la Fondazione non risponderà dei danni o dei furti aventi a oggetto i materiali e le merci esposte o, comunque, giacenti all'interno del complesso ovvero dello spazio espositivo assegnato all’Espositore. La custodia e la sorveglianza dello spazio espositivo assegnato, nonché delle merci e dei materiali ivi contenuti, competono all’Espositore per tutta la durata della Manifestazione, ivi compresi i periodi di allestimento e disallestimento dello spazio espositivo.
	4. L’Espositore può svolgere azione pubblicitaria all'interno del proprio spazio espositivo assegnato in conformità alle disposizioni di legge, alle norme di pubblica sicurezza e senza arrecare danno e molestia agli altri Espositori, previa comunicazione alla Fondazione. Qualora l’Espositore voglia esporre mezzi pubblicitari fuori e/o dentro il proprio spazio espositivo assegnato dovrà farne richiesta alla Fondazione che definirà le modalità e i mezzi consentiti.
	5. L’'Espositore è tenuto a riconsegnare lo spazio espositivo assegnato nelle identiche condizioni in cui gli è stato consegnato; eventuali danni e costi per la pulizia dello spazio assegnato saranno a lui addebitati. Le operazioni di smontaggio e rimozione dei materiali e delle merci esposte potranno essere effettuate solo dopo aver richiesto e ottenuto il relativo buono d'uscita che sarà rilasciato dalla Fondazione unicamente a coloro che saranno in regola con i pagamenti di quanto dovuto. All'uscita dell'area espositiva il personale di servizio della Fondazione è autorizzato al controllo dei materiali e all'ispezione dei mezzi dell’Espositore.
	6. L'inosservanza da parte dell'Espositore delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, dà luogo alla non assegnazione o alla chiusura dello spazio assegnato che deve essere sgombrato entro le 12 (dodici) ore successive all'emissione della comunicazione ufficiale della Fondazione di cui al comma 3.5 che precede. Trascorso tale termine, il materiale già allestito o in via di allestimento e tutte le merci da esposizione che si trovano all'interno dello spazio espositivo assegnato saranno rimossi e immagazzinati da parte dell'Organizzazione, senza alcuna responsabilità invocabile da parte dell’Espositore per eventuali danni e/o furti ai medesimi. L'Espositore inadempiente ha tempo 15 (quindici) giorni dal termine di chiusura della Manifestazione per richiedere la restituzione dei predetti materiali e merci rimossi ed immagazzinati, previo pagamento alla Fondazione di ogni somma dalla stessa vantata, comprese le spese di rimozione e stoccaggio in magazzino, eventualmente sostenute dalla Fondazione in conseguenza del comportamento dell’Espositore di cui si è detto sopra. Trascorso tale periodo, la Fondazione provvederà allo smaltimento dei materiali e delle merci senza dover corrispondere alcuna somma all'Espositore.

# ARTICOLO 4 – ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI

* 1. L’allestimento dello spazio espositivo assegnato sarà possibile dalle ore 10:00 del giorno 22 Ottobre 2022.
	2. Il disallestimento dello spazio espositivo assegnato sarà possibile a partire dalla sera stessa del 23 Ottobre 2022, a termine dell’evento, o dal 24 Ottobre 2022, non più tardi di 5 giorni dopo.
	3. Per le attività di allestimento e disallestimento dello spazio espositivo assegnato non vi è la possibilità di accedere con veicoli nell'area interna alla Manifestazione; le predette attività dovranno essere effettuate con carrelli all’uopo accedendo dall’ingresso principale.
	4. L'allestimento dello spazio espositivo assegnato all’Espositore deve essere tassativamente contenuto entro la superficie assegnata. Qualora lo spazio venisse allestito in posizione diversa da quella assegnata o in modo da oltrepassare la superficie dell'area assegnata, l'Organizzazione potrà, con propri mezzi e senza assumersene alcuna responsabilità, provvedere allo spostamento del materiale e delle merci da allestimento e da esposizione posizionate, addebitandone le spese all'Espositore.

# ARTICOLO 5 – ATTIVITÀ DI VENDITA

**5.1** Per effettuare attività di vendita e/o somministrazione di cibi e bevande è necessario darne comunicazione alla Fondazione entro il 20 ottobre 2022 inviando la relativa modulistica ai fini dell’ottenimento delle prescritte autorizzazioni da parte dell’Amministrazione comunale.

**5.2** La documentazione compilata e consegnata all’Ufficio competente, dovrà essere inviata alla Fondazione a cura dell’Espositore.

**5.3** Copia dell’autorizzazione rilasciata all’Espositore dovrà essere consegnata alla Fondazione prima dell’inizio dell’evento “Cavalli&Cavalieri 2022” e conservata dall’Espositore presso il proprio spazio espositivo assegnato durante tutto il corso della Manifestazione.

# ARTICOLO 6 – PUBBLICITÀ

**6.1** Eventuali spazi pubblicitari potranno essere richiesti e concordati con la Fondazione entro il giorno 21 ottobre 2022.

**6.2** Nel caso in cui entro la data di cui al punto 6.1. non saranno forniti i dati richiesti, la Fondazione non sarà in grado di produrre ed esporre la grafica e provvederà a inserire eventualmente solo il nome dell’Espositore in carattere istituzionale.

# ARTICOLO 7 – RICHIESTA ARREDI AGGIUNTIVI

**7.1** La Fondazione non si rende disponibile a fornire arredi supplementari per eventuali necessità dell’Espositore, non inclusi nel presente Contratto.

# ARTICOLO 8 – FORNITURE UTENZE

**8.1** La Fondazione provvede all’allestimento di uno stand di legno corredato di tende, e all’erogazione di fornitura di energia elettrica all’interno della struttura in prossimità dell’area di allestimento, previa comunicazione delle necessità.

# ARTICOLO 9 – OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE

**9.1** La Fondazione garantisce un servizio di sorveglianza durante gli orari di chiusura, senza comunque assumersi responsabilità per furti o azioni dolose che si potrebbero verificare.

**9.2** La Fondazione può procedere, senza alcuna responsabilità per eventuali errori e/o omissioni, alla stampa e diffusione del flyer ufficiale della Manifestazione, in cui possono essere previste forme di promozione per l’Espositore secondo contenuti, tariffe e termini che saranno comunicati per tempo.

La Fondazione rivendica come sua proprietà esclusiva sia la denominazione sia il marchio della Manifestazione, con tutte le sue eventuali modifiche, abbreviazioni, semplificazioni e sigle, talché è inibito all’Espositore di farne comunque uso.

La Fondazione si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi riproduzione a mezzo fotografia, cinematografia, telematica, disegno e altro sia della Manifestazione che del singolo spazio espositivo assegnato all’Espositore. Eventuali pubblicazioni a carattere informativo/pubblicitario realizzate da terzi non sono autorizzate e non coinvolgono in alcun modo la Fondazione..

# ARTICOLO 10 – DURATA DEL CONTRATTO

**10.1** La validità e l’efficacia del presente Contratto decorrono dalla data di sottoscrizione dello stesso fino alla data del 23 ottobre 2022.

**10.2** Nel caso in cui, qualunque evento previsto all’interno della rassegna “Cavalli&Cavalieri 2022” fosse annullata per qualsiasi motivo, anche indipendente dalla volontà e/o responsabilità della Fondazione, i diritti concessi all’Espositore sulla base del presente Contratto cesseranno immediatamente e l’Espositore interromperà tutte le eventuali attività promozionali e pubblicitarie intraprese, utilizzando i diritti concessi tramite il presente Contratto.

# ARTICOLO 11 – CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

**11.1** Le Parti convengono che a fronte delle attività e dei diritti concessi all’Espositore ai sensi del precedente art. 2, lo stesso riconoscerà alla Fondazione un importo complessivo pari a **Euro 200 €** IVA esclusa, per singolo stand, comprensivo di tutti i costi/oneri della sicurezza sui luoghi di lavoro.

**11.2** La Fondazione dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al precedente comma 1 comprende e compensa integralmente tutti gli obblighi richiamati e specificati nel presente Contratto, secondo i tempi e le modalità in essi stabiliti, nonché ogni attività e spesa occorrente per la completa e corretta esecuzione delle attività che, seppure non espressamente indicate nel presente Contratto, devono intendersi ricomprese nel suo oggetto e, conseguentemente, nell’esecuzione dello stesso, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore.

**11.3** Il corrispettivo di cui al precedente comma 1 dovrà essere liquidato alla Fondazione, tramite versamento a mezzo conto corrente bancario intestato alla Fondazione Real Sito di Carditello, previa ricezione della fattura elettronica. A tal fine, i dati di fatturazione dell’Espositore, dovranno essere inviati al massimo entro il 22 ottobre 2022. il pagamento dovrà essere effettuato entro il 30 ottobre 2022. Oltre questa data, non sarà possibile accedere agli spazi del galoppatoio.

La Fondazione in conseguenza del pagamento di cui al comma 4 provvederà ad emettere regolare fattura all’Espositore nei modi e nei tempi di legge.

# ARTICOLO 12 – POLIZZE ASSICURATIVE

**12.1** L'Espositore sarà responsabile di tutti i danni, diretti e indiretti, che nel corso della Manifestazione per qualsiasi causa siano attribuibili a lui o al personale per suo conto operante. La Fondazione non provvederà al pagamento delle polizze assicurative per ciascun Espositore.

# ARTICOLO 13 - SICUREZZA

**13.1** L'Espositore è tenuto ad osservare la normativa relativa alla sicurezza ed in particolare le seguenti norme:

* sulla prevenzione degli incendi dettata per i locali di pubblico spettacolo;
* sulla prevenzione degli infortuni, l'igiene, l'inquinamento in generale e la sicurezza sul lavoro, nonché le leggi, i regolamenti e le disposizioni di Pubblica Sicurezza;
* in materia di sicurezza sul lavoro, e in particolare quanto previsto dal Testo Unico
	+ n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
* in materia di tutela della salute dei non fumatori;
* in materia di contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (DUVRI) in relazione alla Manifestazione, con l'indicazione dei rischi delle attività, verrà consegnato all’Espositore successivamente alla stipula del presente Contratto. Qualora l’Espositore rilevi rischi non evidenziati in tale documento, dovrà provvedere ad integrarlo e a riconsegnarlo entro il 20 maggio 2022 alla Fondazione.

**13.2** L'Espositore deve allestire e tenere il proprio spazio espositivo assegnato tenendo conto del livello qualitativo della Manifestazione, in modo da non nuocere all'estetica degli spazi espositivi contigui e da non arrecare danno agli altri Espositori e/o ai visitatori della Festa.

L'Espositore e le persone dallo stesso incaricate sono comunque tenuti:

* + - ad utilizzare strutture di allestimento mobili, in quanto non è assolutamente consentita l'installazione di allestimenti fissi;
		- a rispettare rigorosamente le normative antinfortunistiche previste dalle vigenti normative italiane, ed in particolare quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008;
		- ad usare materiali non infiammabili o completamente ignifughi secondo le norme vigenti in materia di prevenzione incendi;
		- a non deteriorare le pareti, i pilastri, le strutture e il pavimento del complesso fieristico con vernici, colla o altro materiale;
		- a non utilizzare le strutture del complesso fieristico per ancorare o sostenere allestimenti, insegne, cartelli e simili;
		- a non sovraccaricare il pavimento; nel caso di carichi concentrati, l'Espositore è tenuto a mettere in atto tutti quegli accorgimenti idonei a ripartire il carico su una superficie più ampia, ma comunque tale da non superare il limite di superficie dello spazio espositivo assegnato;
		- a non effettuare lavori, scavi, impianti o quant'altro possa alterare lo stato delle zone espositive;
		- a non effettuare in proprio allacciamenti diretti ai punti di erogazione della fornitura di energia elettrica in quanto fornita dalla Fondazione;
		- a non impedire l'accesso ai punti di erogazione della fornitura di energia elettrica di cui sopra nonché alle cassette antincendio;
		- a non introdurre nel complesso fieristico materiali esplosivi, detonanti, asfissianti e comunque pericolosi, nonché a non accendere fuochi, e usare bombole di gas G.P.L. o metano esclusivamente nelle modalità concordate con la Fondazione;
		- a non esporre bandiere o altro materiale promozionale, oltre quello previsto, all'esterno dello spazio espositivo assegnato.
	1. L'Espositore assume a suo esclusivo carico la responsabilità civile e penale per eventuali danni causati dall'inosservanza o dalla violazione delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di tutte le prescrizioni riportate nel presente Contratto, obbligandosi inoltre a sollevare la Fondazione da eventuali richieste risarcitorie avanzate da terzi.
	2. L'Espositore dovrà informare il proprio personale operante nello spazio della Manifestazione e nel corso della Manifestazione circa le prescrizioni e i divieti riportati nel presente Contratto e circa le condizioni generali di partecipazione alla Manifestazione.

# ARTICOLO 14 – CANCELLAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

**14.1** La Fondazione si riserva la facoltà, nel caso ciò si rendesse necessario per motivi tecnici, organizzativi e/o legati a qualsivoglia evento o calamità naturale, di annullare lo svolgimento della Manifestazione, così come di modificare le date della predetta Manifestazione e/o di ridurne la durata di cui all’art. 11, senza che questo possa dare adito a richieste di risarcimento danni da parte dell’Espositore. Solo nel caso di annullamento della Manifestazione, la Fondazione provvederà a restituire le somme a qualsiasi titolo già versate dall’Espositore.

# ARTICOLO 15 – RECESSO

**15.1** E’ facoltà della Fondazione recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, anche prima dell’inizio del “Cavalli&Cavalieri 2022”, in quest’ultimo caso dandone un preavviso all’Espositore non inferiore a 3 (tre) giorni dall’inizio delle operazioni di cui all’art. 4.1., mediante comunicazione scritta da inviarsi all’Espositore a mezzo PEC.

**15.2** La Fondazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal presente Contratto anche per eventuali circostanze sopravvenute e/o non dipendenti dalla propria volontà e che non consentano la prosecuzione del rapporto contrattuale instauratosi.

**15.3** Nei casi previsti dai precedenti commi 1 e 2, la Fondazione provvederà a restituire le somme a qualsiasi titolo già versate dall’Espositore.

# ARTICOLO 16 – RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

**16.1** Nel caso in cui l'Espositore intenda rinunciare a partecipare alla Manifestazione, dovrà comunicare tale rinuncia per iscritto a mezzo PEC all'indirizzo: fondazionecarditello@legalmail.it. Nel caso in cui la rinuncia alla partecipazione venga comunicata entro e non oltre il 22 ottobre 2022, sarà trattenuta una somma pari al 30% del corrispettivo complessivo dovuto e versato all’atto di sottoscrizione del presente Contratto ai sensi dell’art. 12.3 lett. a). Nel caso in cui la comunicazione sia inviata in data successiva al 22 ottobre 2022, l'Espositore dovrà effettuare il pagamento dell’intero corrispettivo dovuto ai sensi dell’art. 12.1.

**16.2** L’Organizzazione, in caso di inadempimento da parte dell’Espositore anche ad uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto, ha la facoltà di risolverlo ai sensi dell’art. 1456 c.c.. In tal caso, l'Espositore dovrà effettuare il pagamento di una somma pari al 40% dell’importo complessivamente dovuto ai sensi dell‘art. 12.1. del presente Contratto, fatto salvo il maggior danno.

**ARTICOLO 17 – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DELLE PERSONE GIURIDICHE EX D.LGS.231/2001 – CODICE ETICO – PATTO DI INTEGRITÀ**

**17.1** La Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, ha adottato un proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo.

**17.2** L’Espositore, con la sottoscrizione del Contratto, dichiara di impegnarsi, nell’esecuzione del presente Contratto, al rispetto dei principi e delle disposizioni in esso contenuti.

# ARTICOLO 18 - RISERVATEZZA E PROTEZIONE DEI DATI

**18.1** L'Organizzazione informa che, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 196/03 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm e ii., il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza dell'Espositore e i suoi diritti.

**18.2** L'Organizzazione, titolare del trattamento, fornisce ai sensi dell'art.13 del predetto D.lgs. n. 196/2003 le seguenti informazioni:

* Finalità cui è destinato il trattamento dei dati
	+ 1. Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con la clientela e con i fornitori (ad es. contabilizzazione posizione clienti e fornitori, invio proposte e circolari informative sulle attività dell'Organizzazione etc.).
		2. Finalità funzionali alla prosecuzione, sviluppo e promozione dell'attività dell'Organizzazione (ad es. indagini sul livello di soddisfazione e di interesse dell’Espositore, invio pubblicazioni edite dall'Organizzazione, etc.).
		3. Espletamento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie nonché ogni e qualsiasi disposizione impartita dalle Autorità a ciò legittimate.
		4. Finalità di studio e di indagine sistematica finalizzata allo sviluppo delle conoscenze scientifiche del settore.
		5. Finalità di indagine statistica e di produzione di risultati statistici.

# ARTICOLO 19 – TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO

**19.1** Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – prima della sottoscrizione del presente Contratto – le informazioni di cui al predetto art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa. La Fondazione Real Sito di Carditello tratta i dati relativi al Contratto in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei propri consumi ed al controllo della propria spesa, nonché per l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

**19.2** Con la sottoscrizione del presente Contratto, l’Espositore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, nonché espressamente la propria ragione sociale, affinché siano diffusi tramite il sito internet della Fondazione Real Sito di Carditello (www.fondazionecarditello.org).

**19.3** Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.lgs. n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

**19.4** Le Parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

# ARTICOLO 20 – IMPOSTE E TASSE

**20.1** Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente Contratto sono da intendersi a carico dell’Espositore.

**20.2** Il presente Contratto non sarà registrato.

# ARTICOLO 21 - CESSIONE DEL CONTRATTO

**21.1** In nessun caso l’Espositore potrà cedere in tutto o in parte il presente Contratto e/o i diritti e gli obblighi dal medesimo derivanti, pena la nullità della cessione medesima.

# ARTICOLO 22 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

**22.1** Il Contratto è regolato dalla legge italiana. Per ogni controversia tra le Parti, relativa alla sua stipulazione, interpretazione, esecuzione e/o cessazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Santa Maria Capua Vetere.

# ARTICOLO 23 – COMUNICAZIONI

**23.1** Tutte le comunicazioni tra le Parti ai sensi del presente Contratto dovranno essere effettuate per iscritto, a mezzo PEC, agli indirizzi sotto riportati:

*Per la Fondazione Real Sito di Carditello*

via Carditello snc – 81050 - San Tammaro

Alla c.a. Direttore Giuseppe Russo

Email: segreteria@fondazionecarditello.org;

PEC: fondazionecarditello@legalmail.it

Per \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

Via \_\_\_\_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_\_\_ - città

Tel. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Alla c.a. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

PEC: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

# ARTICOLO 24 – DISPOSIZIONI GENERALI

**24.1** Per quanto non previsto dal presente Contratto si fa rinvio alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni normative vigenti.



| Letto, approvato e sottoscritto.San Tammaro, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022**La Fondazione**Prof. Luigi Nicolais | **L’Espositore** |
| --- | --- |
| Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l’Espositore dichiara di approvare espressamente e specificatamente le clausole contenute nel presente contratto.**L’Espositore** |